



DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXII

BARI, 22 AGOSTO 2001

N. 126

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 giugno 2001, n. 87

SNAM S.p.A. - Piazza Vanoni 1 - S. Donato Milanese (Mi) - Metanodotto Derivazione per Sannicola - Ugento - Trifase - 1° tratto Tequile-Sannicola con gli allacciamenti ai comuni di Nardò e Galatone, 2° tratto Sannicola-Ugento, 1° tronco Sannicola-Gallipoli e allacciamento al comune di Gallipoli. Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale.

Pag. 7369

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 giugno 2001, n. 88

Nuovi Cantieri B & C s.n.c. - Via delle Fornaci 26 - Taranto - Impianto per la demolizione di navi. Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale.

Pag. 7370

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 giugno 2001, n. 89

Meliso s.r.l. - Strada Lama del Duca 12 - Ceglie - Bari - impianto di acquacultura offshore in Mola Di Bari - Verifica di assoggettabilità a VIA.

Pag. 7370

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 giugno 2001, n. 91

Cooperativa Frigola Pesca - Via Baldi - Frigole - Lecce. Impianto di acquacultura in località Frigole - verifica di assoggettabilità a VIA.

Pag. 7371

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 giugno 2001, n. 93

Procedure di V.I.A. - Ditta Eredi di Antonio Leone sue di Corato (Ba) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

Pag. 7372

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 giugno 2001, n. 107

De Camelis & C. s.n.c. - Via Barletta 56 - Trani - colti-

vazione di una cava in agro di Ruvo di Puglia - Procedure di VIA.

Pag. 7373

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 giugno 2001, n. 110

Procedure di V.I.A. - Ditta IN.T.E.L. srl di Alberobello (Ba) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

Pag. 7374

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 25 giugno 2001, n. 114

Procedure di V.I.A. - Ditta Celino Antonio di San Vito Dei Normanni - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

Pag. 7375

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 25 giugno 2001, n. 115

Procedure di V.I.A. - Ditta SABA srl di Lucera (Fg) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

Pag. 7376

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 25 giugno 2001, n. 118

Procedure di V.I.A. - Ditta DIFONZO Domenico di Vinosa - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

Pag. 7376

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 giugno 2001, n. 124

L. 26/10/95 n° 447 Art. 2 - Iscrizione nell'elenco regionale dei Tecnici competenti in Acustica.

Pag. 7377

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 05 luglio 2001, n. 125

Procedure di V.I.A. - Ditta Carlucci Salvatore di Villa Castelli (Br) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

Pag. 7379

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 05 luglio 2001, n. 126

Procedure di V.I.A. - Ditta Piacquadio Pietro di Pietramontecorvino (Fg) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

Pag. 7380

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 05 luglio 2001, n. 127

Procedure di V.I.A. - Ditta Del Monaco Francesco di Grottaglie (Ta) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

Pag. 7381

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 05 luglio 2001, n. 128

Procedure di V.I.A. - Ditta Maccuro Paolo di Monopoli (Ba) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

Pag. 7382

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 05 luglio 2001, n. 129

Procedure di V.I.A. - Ditta Semeraro Santo di Ostini (Br) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

Pag. 7382

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 06 luglio 2001, n. 131

Procedure di V.I.A. - Ditta C. & C. Cave srl di San Marzano di San Giuseppe (Ta) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

Pag. 7383

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 luglio 2001, n. 132

Procedure di V.I.A. - Ditta Generai Marmi di Trani (Ba) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

Pag. 7384

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 luglio 2001, n. 133

Procedure di V.I.A. - Ditta Midi Marmi di Trani (Ba) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

Pag. 7385

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 luglio 2001, n. 134

Procedure di V.I.A. - Ditta Giampetruzzi Pasquale di Santeramo in Colle (Ba) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

Pag. 7386

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 luglio 2001, n. 135

Procedure di V.I.A. - Ditta Leonardo Medico & Figli di Monopoli (Ba) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

Pag. 7386

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 luglio 2001, n. 136

SNAM S.p.A. - Via Appia 20 - Km. 633 - Massafra (Ta) - Metanodotto derivazione per Cagnano Varano - Carpino - Il tratto Manfredonia - S. Giovanni Rotondo - Procedure di VIA.

Pag. 7387

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 giugno 2001, n. 87

SNAM S.p.A. - Piazza Vanoni 1 - S. Donato Milanese (Mi) - Metanodotto Derivazione per Sannicola - Ugento - Trifase - 1° tratto Tequile-Sannicola con gli allacciamenti ai comuni di Nardò e Galatone, 2° tratto Sannicola-Ugento, 1° tronco Sannicola-Gallipoli e allacciamento al comune di Gallipoli. Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale.

L'anno 2001 addì 7 del mese di Giugno in Bari, presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento.

- con nota acquisita al prot. 11822 del 29.12.2000 la SNAM S.p.A. con sede legale in Piazza Vanoni 1 S. Donato Milanese (MI) ha presentato istanza per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un metanodotto Derivazione per Sannicola - Ugento - Tricase - 1° tratto Lequile-Sannicola con gli allacciamenti ai comuni di Nardò e Galatone, 2° tratto Sannicola-Ugento, 1° tronco Sannicola - Gallipoli e allacciamento al comune di Gallipoli;
- nella riunione del 17.05.2001 il Comitato Reg.le di V.I.A., esaminati gli atti e la documentazione presentata, ha ritenuto che l'intervento può essere escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A. a condizione che le obbligatorie opere di ripristino, con particolare riferimento alle piantumazione da effettuare nelle zone ove insistano culture arboree (oliveti, vigneti, ...ecc.), devono essere concordate preventivamente con l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;
- vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della

Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- visto il D.P.R. 12.4.96 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il D.P.R. 8.9.97, n. 357;
- vista la delibera di G.R. 4444 del 22.7.97 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12.4.96;
- viste le delibere di G.R. n. 8378 del 18.11.97 e n. 16 del 27.1.98 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.;
- visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili di cui alla L. R. n. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni

DETERMINA

- di ritenere, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale di V.I.A. nella riunione del 17.05.2001, che il metanodotto Derivazione per Sannicola - Ugento - Tricase - 1° tratto Lequile-Sannicola con gli allacciamenti ai comuni di Nardò e Galatone, 2° tratto Sannicola-Ugento, 1° tronco Sannicola - Gallipoli e allacciamento al comune di Gallipoli - proposto dalla SNAM S.p.A. con sede legale in Piazza Vanoni 1 S. Donato Milanese (MI), è escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A. a condizione che le obbligatorie opere di ripristino, con particolare riferimento alle piantumazione da effettuare nelle zone ove insistano culture arboree (oliveti, vigneti, ... ecc.), devono essere concordate preventivamente con l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente, e non comporta alcun adempimento contabile di cui alla LR. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 giugno 2001, n. 88

Nuovi Cantieri B & C s.n.c. - Via delle Fornaci 26 - Taranto - Impianto per la demolizione di navi. Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale.

L'anno 2001 addì 7 del mese di Giugno in Bari, presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento.

- con nota del 10707 del 29.11.2000 la ditta NUOVI CANTIERI B & C s.n.c. - Via delle Fornaci, 26 - TARANTO ha presentato istanza per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un Impianto per l'attività di demolizioni navi e recupero delle parti demolite, in prospicenza del mar Piccolo, su Via delle Fornaci;
- nella riunione del 17.05.2001 il Comitato Reg.le di V.I.A., esaminati gli atti e la documentazione presentata, ha ritenuto che l'intervento può essere escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A. a condizioni che in mancanza di specifiche apparecchiature utili al recupero delle sostanze lesive dell'ozono deve escludere i frigoriferi e apparecchiature refrigeranti (contenenti CFC - freon) e per il trattamento degli autoveicoli dismessi, può essere eventualmente autorizzato esclusivamente lo stoccaggio di parti (plastiche, gomme, materiali ferrosi e non) già bonificate provenienti da centri di demolizione autorizzati, nei limiti quantitativi massimi di cui all'istanza;
- vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n.7;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- visto il D.P.R. 12.4.96 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il D.P.R. 8.9.97, N. 357;
- vista la delibera di G.R. 4444 del 22.7.97 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12.4.96;

- viste le delibere di G.R. n. 8378 del 18.11.97 e n. 16 del 27.1.98 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.;
- visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili di cui alla L. R. n. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni

DETERMINA

- di ritenere, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale di V.I.A. nella riunione del 17.05.2001, che l'impianto per la demolizione di navi - preposto dalla ditta NUOVI CANTIERI B & C s.n.c. - Via delle Fornaci, 26 - TARANTO, è escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A. a condizioni che in mancanza di specifiche apparecchiature utili al recupero delle sostanze lesive dell'ozono deve escludere i frigoriferi e apparecchiature refrigeranti (contenenti CFC - freon) e per il trattamento degli autoveicoli dismessi, può essere eventualmente autorizzato esclusivamente lo stoccaggio di parti (plastiche, gomme, materiali ferrosi e non) già bonificate provenienti da centri di demolizione autorizzati, nei limiti quantitativi massimi di cui all'istanza;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente, e non comporta alcun adempimento contabile di cui alla L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 giugno 2001, n. 89

Meliso s.r.l. - Strada Lama del Duca 12 - Ceglie - Bari - impianto di acquacultura offshore in Mola Di Bari - Verifica di assoggettabilità a VIA.

L'anno 2001 addì 12 del mese di Giugno in Bari presso il Settore Ecologia, il Dirigente del Settore Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento.

- con nota acquisita al prot. n. 11379 del 15.12.2000 la MELISO S.r.l. - Strada Lama del Duca 12 - Ceglie (BA) ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un impianto di acquacultura a Mola di Bari;
 - con nota acquisita al prot. 490 del 2.1.2001 il Comune di Mola di Bari ha trasmesso osservazioni in merito all'intervento proposto;
 - nella riunione del 12.1.2001 il Comitato Reg.le di VIA ha ritenuto di dover acquisire chiarimenti in merito all'intervento anche in relazione a quanto comunicato dal Comune di Mola di Bari per cui con nota prot. 488 del 17.01.2001 è stata formalizzata la richiesta alla società;
 - con nota acquisita al prot. 2343 del 26.2.2001 la MELISO S.r.l. ha fatto pervenire i chiarimenti richiesti;
 - nella riunione del 24.5.2001 il Comitato Reg.le di VIA, esaminati gli atti e le integrazioni presentate, ha ritenuto che l'intervento può essere escluso dalla procedura di VIA facendo comunque presente che la realizzazione dell'intervento dovrà essere raccordata con la progettazione della condotta sottomarina dell'impianto di depurazione cittadino;
- viste le risultanze istruttorie di cui innanzi;
- vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n.7;
 - vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n° 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni,

DETERMINA

- di ritenere, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Reg.le nella riunione del 24.05.2001, che l'impianto di acquacultura offshore da realizzarsi da Mola di Bari da parte MELISO S.r.l., è escluso dalla procedura di VIA a condizione che la realizzazione dell'intervento dovrà essere raccordata con la progettazione della condotta sottomarina dell'impianto di depurazione cittadino;

- di notificare il presente provvedimento agli Interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente, e non comporta alcun adempimento contabile di cui alla L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni. Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 giugno 2001, n. 91

Cooperativa Frigola Pesca - Via Baldi - Frigole - Lecce. Impianto di acquacultura in località Frigole - verifica di assoggettabilità a VIA.

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento.

- con nota pervenuta il 19.4.2001 la Cooperativa Frigole Pesca di Lecce ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un impianto di acquacultura in località Frigole;
- nella riunione del 24.5.2001 il Comitato-Reg.le di V.I.A., esaminati gli atti trasmessi, ha ritenuto che l'intervento può essere escluso dalle applicazione della VIA confermando le prescrizioni già formalizzate dall'Ufficio di igiene del Comune di Lecce ed inoltre il monitoraggio già programmato dovrà essere orientato anche alla verifica della quantità di nutrienti in relazione al carico organico e ai cataboliti azotati;
- vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n.7;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- visto il D.P.R. 12.4.96 e successive modificazioni ed integrazioni: visto il D.P.R. 8.9.97, N. 357;
- vista la delibera di G.R. 4444 del 22.7.97 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12.4.96;
- viste le delibere di G.R. n. 8378 del 18. 11.97 e n. 16 del 27.1.98 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.;
- visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni

DETERMINA

- di ritenere, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale di V.I.A. nella riunione del 24.05.2001, che l'impianto di acquacultura proposto dalla Cooperativa Frigole Pesca di Lecce da realizzarsi in località Frigole, è escluso dalla applicazione delle procedure di VIA a condizione che venga rispettata la prescrizione già formalizzata dall'Ufficio di Igiene di Lecce con nota prot. 38348/IG del 19.8.98 e che il monitoraggio già programmato dovrà essere orientato anche alla verifica della quantità di nutrienti in relazione al carico organico e ai cataboliti azotati;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente, e non comporta alcun adempimento contabile di cui alla L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 giugno 2001, n. 93

Procedure di V.I.A. - Ditta Eredi di Antonio Leone sue di Corato (Ba) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

L'anno 2001 addì 14 del mese di Giugno in Bari presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot n. 2214 del 8.03.2000 la ditta EREDI di ANTONIO LEONE SNC con sede in CORATO (BA) alla VIA CARACCILOLO 75, ha richiesto al Settore Ecologia la verifica di compatibilità ambientale per la coltivazione di una cava, in località "BELLOLUOGO" identificata nel catasto terreni del comune di CORATO (BA) con quota parte della particella 21 del foglio di mappa n° 44 e nel catasto del comune di RUVO di PUGLIA (BA) con le particelle ai n. 20 - 26 - 32 - 33 - 42 - 96 - 136 e con quota parte delle n° 13 - 79 - 137 - e 143;
- con nota prot. 3580 del 17/4/2000 il settore Ecologia, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella riunione del 7/4/2000, ha richiesto alla ditta documentazione integrativa;
- detta documentazione è stata trasmessa con nota acquisita al prot. 7141 del 16/8/2000;
- con nota prot. 9922 del 13/11/2000 il Settore Ecologia chiedeva ulteriori chiarimenti alla ditta, che venivano forniti con nota acquisita al prot. 2605 del 02/03/2001;
- Nel Corso della riunione del 24.05.2001, il Comitato Regionale per la V.I.A. esaminati gli atti, le integrazioni, ha ritenuto che l'intervento può essere escluso dalle procedure di V.I.A. a condizione che vengano rispettate le prescrizioni già inserite nella relazione integrativa che farà parte integrante del seguente provvedimento;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- visto il D.P.R. del 12 aprile 1996 ed s.m.;
- vista la Delibera di G.R. n. 4444 del 22 luglio 1997 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12 aprile 1996;
- viste le Delibere di G.R. n. 8378 del 18 novembre 1997 e n. 16 del 27 gennaio 1998 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.
- dato atto che il presente provvedimento non com-

porta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di non assoggettare all'applicazione delle procedure di V.I.A., in conformità a quanto stabilito dal Comitato V.I.A. nella riunione del 24/05/2001, l'intervento proposto dalla ditta EREDI Di ANTONIO LEONE SNC con sede in CORATO (BA) alla VIA CARACCIOLO 7, per la coltivazione di una cava in località "BELLOLUOGO" identificata nel catasto terreni del comune di CORATO (BA) con quota parte della particella 21 del foglio di mappa n° 44 e nel catasto terreni del comune di RUVO di PUGLIA (BA) con le particelle ai n. 20 - 26 - 32 - 33 - 42 - 96 - 136 e con quota parte delle n° 13 - 79 - 137 - e 143; a condizione che vengano rispettate le prescrizioni già inserite nella relazione integrativa che farà parte integrante del seguente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta interessata alla Provincia di BARI e al Comune di CORATO e RUVO di PUGLIA;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 giugno 2001, n. 107

De Camelis & C. s.n.c. - Via Barletta 56 - Trani - coltivazione di una cava in agro di Ruvo di Puglia - Procedure di VIA.

L'anno 2001 addì 19 del mese di Giugno in Bari presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con determinazione n. 83 del 19.7.99 del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia veniva stabilita l'assoggettabilità a procedure di VIA per la coltivazione di una cava in agro di Ruvo di Puglia (f. 109 p.lle 83 e 158) proposta dalla Ditta De Camelis & C. S.n.c. di Trani;
- con nota acquisita al prot. 1340 del 5.2.2001 la ditta trasmetteva lo studio di V.I.A.;
- con nota acquisita al prot. 1956 del 16.2.2001 la ditta trasmetteva altresì lo studio di V.I.A. al Comune di Ruvo di Puglia e all'Amministrazione Provinciale di Bari;
- la società provvedeva inoltre a far pubblicare l'annuncio dell'avvenuta richiesta sul quotidiano "PUGLIA" del 3.2.2001;
- con nota prot. 3031 del 13.3.2001 il Settore Ecologia richiedeva il parere di competenza al Sindaco di Ruvo di Puglia e all'Amministrazione Provinciale di Bari;
- nei termini prescritti non sono state formulate osservazioni in merito all'intervento né sono pervenuti i pareri di cui al comma precedente;
- nella riunione del 24.5.2001 il Comitato Reg.le di VIA ha preliminarmente rilevato che l'intervento ricade in area caratterizzata nel PUTT E1 - ai margini dell'area di interesse del futuro Parco dell'Alta Murgia e della zona ZPS (già oggetto di specifico sopralluogo da parte della Segreteria tecnica dell'Ufficio Parchi, con esito favorevole alla realizzazione dell'impianto, in quanto nello specifico sito non è stata rilevata effettiva presenza di habitat naturale da tutelare e conservare):

Inoltre:

- la realizzazione della nuova cava, per estrazione di "Perlato Svevo", interessa complessivamente 450.000 mc. di materiale (compreso la parte sterile non utile), con una durata di esercizio di 15 anni;
- l'intervento a suo tempo è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità ambientale; in considerazione dell'area interessata (margini area ZPS - prossimo parco) è stata richiesta la procedura di VIA,;
- in considerazione dello specifico sito interessato, della dimensione dell'attività, nonché delle modalità di esercizio descritte nella relazione di impatto, con le mitigazioni in fase di esercizio e la sistemazione finale proposte, il Comitato ha

ritenuto che l'impatto ambientale dell'intervento non sia significativo, ne sono pervenute osservazioni in ordine al progetto.

Pertanto:

- in considerazione delle valutazioni suesposte il Comitato ha ritenuto di esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento con la prescrizione che gli elaborati presentati in sede di procedura di VIA costituiscano parte integrante, e vincolante, del progetto sottoposto ad autorizzazione ex l.r. n. 37/85, unitamente alla documentazione prevista dalle Norme Tecniche di attuazione del PUTT/Paesaggio;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa; viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 3 1.7.9 8;
- visto il D.P.R. del 12 aprile 1996 ed s.m.;
- vista la Delibera di G.R. n. 4444 del 22 luglio 1997 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12 aprile 1996;
- viste le Delibere di G.R. n. 8378 del 18 novembre 1997 e n. 16 del 27 gennaio 1998 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale di VIA nella riunione del 24.5.2001 e per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, parere favorevole alla compatibilità ambientale per l'apertura di una cava in agro di Ruvo di Puglia (f. 109 - p.lle 83 e 158) da parte della Ditta De Camelis & C. sn.c di Trani a condizione che gli elaborati presentati in sede di procedura di VIA costituiscano parte integrante, e vincolante, del progetto sottoposto ad autorizzazione ex l.r. n. 37/95, unitamente alla documentazione prevista dalle Norme Tecniche di attuazione del PUTT/Paesaggio;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di BARI e al Comune di Ruvo di Puglia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 giugno 2001, n. 110

Procedure di V.I.A. - Ditta IN.T.E.L. srl di Alberobello (Ba) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

L'anno 2001 addì 19 del mese di Giugno in Bari presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- vista la nota acquisita al prot. n. 10709 del 29.11.2000 con la quale la ditta IN.T.E.L. SRL con sede in Via BARSENTO n.c. ALBEROBELLO (BA), ha richiesto al Settore Ecologia la verifica di compatibilità ambientale per la coltivazione ampliamento di una cava esistente, in località "Serrone - Petrosa" del comune di CASSANO MURGE (BA), foglio di mappa 13 - particelle n. 374 - 375;
- visto i verbali del Comitato Regionale per la V.I.A., relativi alla riunione del 09.02.2001 e del 14.06.2001, che così recitano: "esaminati gli atti, il Comitato ritiene che l'intervento possa essere escluso dall'applicazione di procedure V.I.A. a condizione che in sede di autorizzazione finale l'Ufficio Minerario verifichi la compatibilità dell'intervento con le N.T.A. del PUTT.";
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 0 1/007689/1-5 del 31.7.98;

- visto il D.P.R. del 12 aprile 1996 ed s.m.;
- vista la Delibera di G.R. n. 4444 del 22 luglio 1997 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12 aprile 1996;
- viste le Delibere di G.R. n. 8378 del 18 novembre 1997 e n. 16 del 27 gennaio 1998 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di non assoggettare all'applicazione delle procedure di V. I.A., in conformità a quanto stabilito dal Comitato V.I.A. nella riunione del 20 Marzo 2001, l'intervento proposto dalla ditta -IN.T.E.L. SRL con sede in Via BARSENTO n.c. ALBEROBELLO (BA) per la coltivazione, ampliamento cava esistente, in località "Serrone - Petrosa" - del comune di Cassano Murge (BA) foglio di mappa 13 p.lle 374-375 a condizione che in sede di autorizzazione finale l'Ufficio Minerario verifica la compatibilità dell'intervento con le N.T.A. del PUTT;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta, alla Provincia di BARI e al Comune di CASSANO MURGE;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 25 giugno 2001, n. 114

Procedure di V.I.A. - Ditta Celino Antonio di San Vito Dei Normanni - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

L'anno 2001 addì 25 del mese di Giugno in Bari presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- vista la nota acquisita al prot. n. 7988 del 21.09.2000 con la quale la ditta CELINO ANTONIO con sede in Via Mesagne 176 SAN VITO DEI NORMANNI (BR), ha richiesto al Settore Ecologia la verifica di compatibilità ambientale per la coltivazione di una cava, in località "Contrada Formica" del comune di BRINDISI, foglio di mappa 39 - particelle n. 206-211-217;
- Visto il verbale del Comitato Regionale per la V.I.A., relativo alla riunione del 8.06.2000, che così recita:
"esaminati gli atti, il Comitato ritiene che l'intervento può essere escluso dalle procedure di V.I.A., a condizione che venga previsto idoneo approvvigionamento idrico fisso per l'abbattimento delle polveri.";
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- visto il D.P.R. del 12 aprile 1996 ed s.m.;
- vista la Delibera di G.R. n. 4444 del 22 luglio 1997 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12 aprile 1996;
- viste le Delibere di G.R. n. 8378 del 18 novembre 1997 e n. 16 del 27 gennaio 1998 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di non assoggettare all'applicazione delle procedure di V.I.A., in conformità a quanto stabilito dal Comitato V.I.A. nella riunione del 15 dicembre 2000, l'intervento proposto dalla ditta CELINO ANTONIO, con sede in Via Mesagne 176 SAN VITO DEI NORMANNI (BR), per la coltivazione di una cava in località "Contrada Formica" del comune di BRINDISI, foglio di mappa 39 - particelle n. 206-211-217, a condizione che venga previsto idoneo approvvigionamento idrico fisso per l'abbattimento delle polveri;

- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta, alla Provincia di BRINDISI e al Comune di BRINDISI;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 25 giugno 2001, n. 115

Procedure di V.I.A. - Ditta SABA srl di Lucera (Fg) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

L'anno 2001 addì 25 del mese di Giugno in Bari presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10379 del 23.11.2000 la ditta SABA S.r.l. con sede in LUCERA (FG) alla VIA S. ROCCO 45, ha richiesto al Settore Ecologia la verifica di compatibilità ambientale per la coltivazione di un ampliamento di una cava, in località "MONTARATRO" identificata nel catasto terreni del comune di LUCERA (FG) con aliquote delle particene 357, 358, 273 del foglio di mappa n° 112;
- nel Corso della riunione del 24.05.2001, il Comitato Regionale per la V.I.A. esaminati gli atti, ha ritenuto che l'intervento può essere escluso dalle procedure di V.I.A. con l'avvertenza che in sede di autorizzazione ex legge n° 37/85 siano rispettate le disposizioni di cui alle N.T.A. del PUTT/paesaggio;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- visto il D.P.R. del 12 aprile 1996 ed s.m.;
- vista la Delibera di G.R. n. 4444 del 22 luglio 1997 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12 aprile 1996;
- viste le Delibere di G.R. n. 8378 del 18 novembre 1997 e n. 16 del 27 gennaio 1998 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di non assoggettare all'applicazione delle procedure di V.I.A. - in conformità a quanto stabilito dal Comitato V.I.A. nella riunione del 24/05/2001, l'intervento proposto dalla ditta per l'ampliamento di coltivazione di una cava in località "MONTARATRO" identificata nel catasto terreni del comune di LUCERA (FG) con aliquote delle particelle 357, 358, 273 del foglio di mappa n° 112, con l'avvertenza che in sede di autorizzazione ex legge n° 37/85 siano rispettate le disposizioni di cui alle N.T.A. del PUTT/paesaggio;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di FOGGIA e al Comune di LUCERA;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 25 giugno 2001, n. 118

Procedure di V.I.A. - Ditta DIFONZO Domenico di Vinosa - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

L'anno 2001 addì 25 del mese di Giugno in Bari presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6556 del 27.07.2000 la ditta DIFONZO DOMENICO con sede in Via Matera 32 GINOSA (TA), ha richiesto al Settore Ecologia la verifica di compatibilità ambientale per la coltivazione di una cava, in località "LAMA DI POZZO" del comune di GINOSA, foglio di mappa 116- particelle n. 5 - 11 -132 - 234;
- con nota Dirigenziale prot. 8759 del 16/10/2000 si richiedevano chiarimenti richiesti dal Comitato Regionale nella seduta del 6/10/2000.
- le integrazioni venivano trasmesse con nota acquisita al prot. 11281 del 14/12/2000, ma non essendo ritenute esaustive, venivano ulteriormente sollecitate con nota prot. 920 del 25/01/2001 i chiarimenti richiesti venivano trasmessi con nota acquisita al prot. 2194 del 22/02/2001;
- nella riunione del 24/5/2001 il Comitato Reg.le di V.I.A esaminati gli atti ha ritenuto l'intervento non assoggettabile a VIA previo verifica da parte dell'Ufficio della caratterizzazione dell'area secondo il PUTT-paesaggio; verifica effettuata dal funzionario istruttore che ha evidenziato la insussistenza di motivi ostativi;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 0 1/007689/1-5 del 31.7.98;
- visto il D.P.R. del 12 aprile 1996 ed s.m.;
- vista la Delibera di GR. n. 4444 del 22 luglio 1997 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12 aprile 1996;
- viste le Delibere di G.R. n. 8378 del 18 novembre 1997 e n. 16 del 27 gennaio 1998 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di non assoggettare all'applicazione delle procedure di V.I.A., in conformità a quanto stabilito dal

- Comitato V.I.A. nella riunione del 24 maggio 2001, l'intervento proposto dalla ditta DIFONZO DOMENICO, con sede in Via Matera 32 GINOSA (TA), per la coltivazione di una cava in località "LAMA DI POZZO" del comune di GINOSA, foglio di mappa 116 - particelle n. 5 - 11 -132 - 234;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta, alla Provincia di TARANTO e al Comune di GINOSA;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
 - di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 giugno 2001, n. 124

L. 26/10/95 n° 447 Art. 2 - Iscrizione nell'elenco regionale dei Tecnici competenti in Acustica.

L'anno 2001 addì 28 del mese di Giugno in Bari presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore, ha adottato il seguente provvedimento:

- La legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 26/10/95 istituisce all'art. 2, comma 7, la figura del "tecnico competente" in acustica e stabilisce che l'attività definita al comma 6 dello stesso articolo, "può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'Assessorato Regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolta attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario".

- Il citato comma 6 dell'art. 2 definisce tecnico competente "la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico". I successivi commi 8 e 9 dispongono, che le "attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge e successive modifiche ed integrazioni. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo".
- La Giunta Regionale, con propria deliberazione n° 1126 del 27/3/96, esecutiva, ha recepito "le indicazioni generali applicative dell'art. 2, commi 6, 7, 8 e 9 della legge n° 447/95 assunte in sede di Confe-

renza del Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25/1/96 con le quali sono state stabilite le modalità di presentazione e di valutazione delle domande e la documentazione da allegare alle stesse. Nella citata deliberazione è anche stabilito che le domande dovranno essere valutate da apposita Commissione interna costituita da esperti in materia di acustica ambientale".

- Visto il DPCM 31/3/98, atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n° 447 "Legge quadro sull'Inquinamento acustico".
- L'esame delle domande presentate in tal senso è effettuato con l'ausilio di una Commissione Interna di tecnici, competenti del C.R.I.A.P. ed esperti in materia di acustica ambientale.
- La predetta Commissione, ha accertato nella riunione del 21/06/2001 il possesso dei requisiti prescritti per i seguenti tecnici:

N°	Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Prov.	Residenza	Indirizzo	Prov.
1	Tasco	Gabriella	15/02/75	Brindisi	Br	Brindisi	Legnago, 8	Br
2	Ricci	Orazio Francesco	08/07/52	Massafra	Ta	Massafra	Maroncelli, 48	Ta
3	Sellani	Marco	09/04/74	Copertino	Le	Carmini	Torricelli, 24	Le
4	Di Brisco	Michele	08/06/40	Foggia	Fg	Mafredonia	Foscolo, 28	Fg
5	Petrosino	Annalisa	18/11/78	Brindisi	Br	Brindisi	Romania, 8	Br

- Si da atto che con determina dirigenziale n° 19 del 15/01/01 è stato erroneamente riportato il cognome dell'ing. Ruggiero Francesco anziché ing. Ruggiero Francesco

Adempimenti contabili:

- il presente provvedimento non comporta alcun adempimento contabile ai sensi della l.r. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

Pertanto,

- viste le risultanze istruttorie;

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n° 7;

Vista la deliberazione della giunta regionale n° 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal presidente della giunta regionale con nota n° 01/007689/1-5 del 31/7/98;

DETERMINA

- sulla base della normativa che procede ed ai sensi della normativa innanzi citata, l'iscrizione nell'albo regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale dei sottoelencati nominativi, ai sensi della legge quadro n° 447 del 26/10/95:

N°	Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Prov.	Residenza	Indirizzo	Prov.
1	Tasco	Gabriella	15/02/75	Brindisi	Br	Brindisi	Legnago, 8	Br
2	Ricci	Orazio Francesco	08/07/52	Massafra	Ta	Massafra	Maroncelli, 48	Ta
3	Sellani	Marco	09/04/74	Copertino	Le	Carmiano	Torricelli, 24	Le
4	Di Brisco	Michele	08/06/40	Foggia	Fg	Mafredonia	Foscolo, 28	Fg
5	Petrosino	Annalisa	18/11/78	Brindisi	Br	Brindisi	Romania, 8	Br

- di rettificare il cognome dell'Ing. RUGGIERO Francesco erroneamente riportato nel provvedimento Dirigenziale n° 19 del 15/01/01;
- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97;
- di dichiarare che il presente provvedimento non comporta alcun adempimento contabile di cui alla L.R. n° 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il presente provvedimento è pubblicato per estratto sul B.U.R.P.;
- il presente provvedimento sarà affisso all'Albo del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente, e copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 05 luglio 2001, n. 125

Procedure di V.I.A. - Ditta Carlucci Salvatore di Villa Castelli (Br) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

L'anno 2001 addì 5 del mese di Luglio in Bari presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- vista la nota acquisita al prot. n. 7058 del 10.08.2000 con la quale la ditta CARLUCCI SALVATORE con sede in VILLA CASTELLI (BR) alla Via Provinciale per Ceglie Messapica 102, ha richiesto al Settore Ecologia la verifica di compati-

- bilità ambientale per la coltivazione di una cava, in località "Contrada Puledri" del comune di VILLA CASTELLI, foglio di mappa 6 particelle n. 17 - 18 - 64 - 65 - 67;
- con nota Dirigenziale prot. 11715 del 22/12/2000 si richiedevano chiarimenti richiesti dal Comitato Regionale nella seduta del 15/12/2000.
- Dette integrazioni venivano effettivamente trasmesse con nota del 16/03/2001 prot. 3238;
- Visto il verbale del Comitato Regionale per la V.I.A., relativo alla riunione del 12.06.2001, che così recita:
"esaminati gli atti, il Comitato ritiene che l'intervento può essere escluso dalle procedure di V.I.A., a condizione che l'Ufficio Minerario, in sede di autorizzazione finale, verifichi la compatibilità dell'intervento con quanto previsto dal PUTT - norme tecniche di attuazione;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- Visto il D.P.R. del 12 aprile 1996 ed s.m.,
- vista la Delibera di GR. n. 4444 del 22 luglio 1997 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12 aprile 1996;
- viste le Delibere di GR. n. 8378 del 18 novembre 1997 e n. 16 del 27 gennaio 1998 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di non assoggettare all'applicazione delle procedure di V.I.A., in conformità a quanto stabilito dal Comitato V.I.A. nella riunione del 12 Giugno 2001,

l'intervento proposto dalla ditta CARLUCCI SALVATORE, con sede in VILLA CASTELLI (BR) alla Via Provinciale per Ceglie 102, per la coltivazione di una cava in località "Contrada PULEDRI" del comune di VILLA CASTELLI, foglio di mappa 6, particelle n. 17 - 18 - 64 - 65 - 67 -, a condizione che l'Ufficio Minerario, in sede di autorizzazione finale, verifichi la compatibilità dell'intervento con quanto previsto dal PUTT - norme tecniche di attuazione;

- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta, alla Provincia di BRINDISI e al Comune di VILLA CASTELLI;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 05 luglio 2001, n. 126

Procedure di V.I.A. - Ditta Piacquadio Pietro di Pietramontecorvino (Fg) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

L'anno 2001 addì 5 del mese di luglio in Bari presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- vista la nota acquisita al prot n. 4294 del 06.04.2001 con la quale la ditta PIAQUADIO PIETRO con sede in Via Asiago 1 PIETRAMONTECORVINO (FG), ha richiesto al Settore Ecologia la verifica di compatibilità ambientale per la coltivazione di una cava, in località "AVELLANA" del comune di SERRACAPRIOLA (FG), foglio di mappa 26 - particelle n. 99, 100;

- Visto il verbale del Comitato Regionale per la V.I.A., relativo alla riunione del 12.06.2001, che così recita:
"esaminati gli atti, il Comitato ritiene che l'intervento può essere escluso dalle procedure di V.I.A., a condizione che venga previsto idoneo sistema di abbattimento polveri con approvvigionamento idrico fisso a recinzione, lungo l'intero perimetro dell'area, con piantumazione di essenze autoctone. Inoltre la fase di recupero deve essere prevista secondo quanto previsto dal P.R.A.E."
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/00768911 -5 del 31.7.98;
- visto il D.P.R. del 12 aprile 1996 ed s.m.;
- vista la Delibera di G.R. n. 4444 del 22 luglio 1997 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12 aprile 1996;
- viste le Delibere di G.R. n. 8378 del 18 novembre 1997 e n. 16 del 27 gennaio 1998 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di VIA;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di non assoggettare all'applicazione delle procedure di V.I.A., in conformità a quanto stabilito dal Comitato V.I.A. nella riunione del 15 dicembre 2000, l'intervento proposto dalla ditta PIAQUADIO PIETRO con sede in Via Asiago 1 PIETRAMONTECORVINO (FG), per la coltivazione di una cava in località "AVELLANA" del comune di SERRACAPRIOLA, foglio di mappa 26- particelle n. 99 - 100, a condizione che venga previsto idoneo, sistema di abbattimento polveri con approvvigionamento idrico fisso a recinzione, lungo l'intero perimetro dell'area, con piantumazione di essenze autoctone. Inoltre la fase di recupero deve essere prevista secondo quanto previsto dal P.R.A.E.;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta, alla Provincia di FOGGIA e al Comune di SERRACAPRIOLA;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 05 luglio 2001, n. 127

Procedure di V.I.A. - Ditta Del Monaco Francesco di Grottaglie (Ta) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

L'anno 2001 addì 5 del mese di Luglio in Bari presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- vista la nota acquisita al prot. n. 10378 del 23.11.2001 con la quale la ditta DEL MONACO FRANCESCO con sede in Via Forlanini 7 GROTTAGLIE (TA), ha richiesto al Settore Ecologia la verifica di compatibilità ambientale per la coltivazione di una cava, in località "AMICI" del comune di GROTTAGLIE (TA), foglio di mappa 83 - particelle n. 77-199;
- Visto il verbale del Comitato Regionale per la V.I.A., relativo alla riunione del 12.06.2001, che così recita:
"esaminati gli atti, il Comitato ritiene che l'intervento può essere escluso dalle procedure di V.I.A., a condizione che venga modificato il precedente decreto di autorizzazione escludendo le parti non sfruttate e comunque l'estensione totale della parte autorizzata non superi 27,125 mq. Inoltre l'Ufficio Minerario dovrà verificare la compatibilità, dell'intervento con il P.U.T.T. e il P.R.A.E., si dovrà realizzare idoneo sistema di abbattimento polveri con approvvigionamento idrico fisso e l'area dovrà essere recintata, lungo l'intero perimetro, con piantumazione di essenze autoctone";
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98

- con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- visto il D.PR del 12 aprile 1996 ed s.m.;
- vista la Delibera di G.R. n. 4444 del 22 luglio 1997 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12 aprile 1996;
- viste le Delibere di G.R. n. 8378 del 18 novembre 1997 e n. 16 del 27 gennaio 1998 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di non assoggettare all'applicazione delle procedure di V.I.A., in conformità a quanto stabilito dal Comitato V.I.A. nella riunione del 12 giugno 2001, l'intervento proposto dalla ditta DEL MONACO FRANCESCO con sede in Via Forlanini 7 GROTTAGLIE (TA), per la coltivazione di una cava in località "AMICI" del comune di GROTTAGLIE (TA), foglio di mappa 83 - particelle n. 77-199, a condizione che venga modificato il precedente decreto di autorizzazione escludendo le parti non sfruttate e comunque l'estensione totale della parte autorizzata non superi i 27,125 mq. Inoltre l'Ufficio Minerario dovrà verificare la compatibilità, dell'intervento con il P.U.T.T. e il P.R.A.E., si dovrà realizzare idoneo sistema di abbattimento polveri con approvvigionamento idrico fisso e l'area dovrà essere recintata, lungo l'intero perimetro, con piantumazione di essenze autoctone;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta, alla Provincia di TARANTO e al Comune di GROTTAGLIE;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 05 luglio 2001, n. 128

Procedure di V.I.A. - Ditta Maccuro Paolo di Monopoli (Ba) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

L'anno 2001 addì 5 del mese di Luglio in Bari presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- vista la nota acquisita al prot n. 1646 del 9.02.2001 con la quale la ditta MACCURO PAOLO con sede a Monopoli (BA) in via Oberdan n. 7/e, ha richiesto al Settore Ecologia la verifica di compatibilità ambientale per la prosecuzione dei lavori di coltivazione di una cava, in località "Olivetelle" del comune di GROTTAGLIE (TA), foglio di mappa 1 - particelle n. 19 - 74 - 206 - 296 -;
- Visto il verbale del Comitato Regionale per la V.I.A., relativo alla riunione del 26.06.2001, che così recita:
"esaminati gli atti, il Comitato ritiene che l'intervento è escluso dalle procedure di V.I.A., a condizione che venga prevista, idonea piantumazione con essenze autoctone, lungo l'intero perimetro della cava;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- visto il D.P.R. del 12 aprile 1996 ed s.m.;
- vista la Delibera di G.R. n. 4444 del 22 luglio 1997 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12 aprile 1996;
- viste le Delibere di G.R. n. 8378 del 18 novembre 1997 e n. 16 del 27 gennaio 1998 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della LR. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di non assoggettare all'applicazione delle procedure di V.I.A., in conformità a quanto stabilito dal Comitato V.I.A. nella riunione del 26 Giugno 2001, l'intervento proposto dalla ditta MACCURO PAOLO con sede a Monopoli (BA) in via Oberdan n. 7/e, per la prosecuzione dei lavori di coltivazione di una cava in località "Olivetelle" del comune di GROTTAGLIE (TA), foglio di mappa I - particelle n. 19 - 74 - 206 - 296, a condizione che venga prevista, idonea piantumazione con essenze autoctone, lungo l'intero perimetro della cava;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta, alla Provincia di TARANTO e al Comune di GROTTAGLIE (TA):
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 05 luglio 2001, n. 129

Procedure di V.I.A. - Ditta Semeraro Santo di Ostuni (Br) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

L'anno 2000 addì 5 del mese di Luglio in Bari presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- vista la nota acquisita al prot. n. 11626 del 21.12.2000 con la quale la ditta SENTRARO SANTO con sede in Contrada Grotta di Figazzano s.n. di OSTUNI - (BR) -, ha richiesto al Settore Ecologia la verifica di compatibilità ambientale per l'ampliamento della coltivazione di una cava, in località "Sessano" del comune di Ostuni (BR) foglio

- di mappa 194 - particelle n. 1281p - 1341p - 129 - 130 - 131 - 132 - 171 - e 166;
- Visto il verbale del Comitato Regionale per la V.I.A. relativo alla riunione del 12.06.2001, che così recita:
"Esaminati gli atti il Comitato rileva, dalla documentazione fotografica allegata, che nell'area oggetto della richiesta d ampliamento si evidenzia la presenza di elementi tipici del paesaggio rurale murgiano (trulli, vegetazione anche naturale di alto fusto, campi parietati ecc.) per cui l'intervento deve essere assoggettato a V.I.A. anche in considerazione della sommatoria di impatti con l'attività di cui alla prima richiesta;
 - vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
 - vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
 - visto il D.P.R. del 12 aprile 1996 ed s.m.;
 - vista la Delibera di G.R. n. 4444 del 22 luglio 1997 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12 aprile 1996;
 - viste le Delibere di G.R. n. 8378 del 18 novembre 1997 e n. 16 del 27 gennaio 1998 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.;
 - dato atto che il presente provvedimento, non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di assoggettare all'applicazione delle procedure di V.I.A., in conformità a quanto stabilito dal Comitato V.I.A. nella riunione del 12 GIUGNO 2001, l'intervento proposto dalla ditta SEMERARO SANTO con sede in Contrada Grotta di Figazzano s.n. di OSTUNI - (BR) per la coltivazione di una cava in località "Sessano" del comune di Ostuni (BR) foglio di mappa 194 - particelle n. 1281p - 134/p - 129 - 130 - 131 - 132 - 171 - e 166 per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Ostuni e alla ditta interessata;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 06 luglio 2001, n. 131

Procedure di V.I.A. - Ditta C. & C. Cave srl di San Marzano di San Giuseppe (Ta) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

L'anno 2001 addì 6 del mese di luglio in Bari presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- vista la nota acquisita al prot. n. 3420 del 20.03.2001 con la quale la ditta C. & C. CAVE mediante il suo amministratore unico CIURLO Salvatore, nato a San Marzano di San Giuseppe il 23/11/1965, ha richiesto al Settore Ecologia la verifica di compatibilità ambientale per la coltivazione di una cava, in località "PALOMBARO" del comune di TARANTO, foglio di mappa 17 porzione delle particelle n. 7-165;
- Visto il verbale del Comitato Regionale per la V.I.A., relativo alla riunione del 26.06.2001, che così recita:
"esaminati gli atti, il Comitato ritiene che l'intervento è escluso dalle procedure di V.I.A., a condizione che venga prevista lungo l'intero perimetro della cava, piantumazione di essenze autoctone ad alto fusto e a rapida crescita;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della

Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- visto il D.P.R. del 12 aprile 1996 ed s.m.;
- vista la Delibera di G.R. n. 4444 del 22 luglio 1997 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12 aprile 1996;
- viste le Delibere di G.R. n. 8378 del 18 novembre 1997 e n. 16 del 27 gennaio 1998 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di non assoggettare all'applicazione delle procedure di V.I.A., in conformità a quanto stabilito dal Comitato V.I.A. nella riunione del 26 Giugno 2001, l'intervento proposto dalla ditta C. & C. CAVE mediante il suo amministratore unico CIURLO Salvatore, nato a San Marzano di San Giuseppe il 23/11/1965, per la coltivazione di una cava in località "PALOMBARO" del comune di TARANTO, foglio di mappa 17 porzione delle particelle n. 7-165, a condizione che venga prevista lungo l'intero perimetro della cava, piantumazione di essenze autoctone ad alto fusto e a rapida crescita;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta, alla Provincia di TARANTO e al Comune di TARANTO;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 luglio 2001, n. 132

Procedure di V.I.A. - Ditta Generali Marmi di Trani (Ba) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

L'anno 2001 addì 12 del mese di Luglio in Bari presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- vista la nota acquisita al prot. n. 2656 del 5.03.2001 con la quale la ditta GENERAL MARMI DI PANSITTA ANNUNZIATA con sede a TRANI (BA) in via Enrico DE NICOLA n. 2, ha richiesto al Settore Ecologia la verifica di compatibilità ambientale per i lavori di coltivazione di una cava, in località "MONTERICCO" del comune di TRANI (BA), foglio di mappa 20 - particelle n. 106 - 279 - 325;
- Visto il verbale del Comitato Regionale per la V.I.A., relativo alla riunione del 26.06.2001, che così recita:
"esaminati gli atti, il Comitato ritiene che l'intervento è escluso dalle procedure di V.I.A.";
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- visto il D.P.R. del 12 aprile 1996 ed s.m.;
- vista la Delibera di G.R. n. 4444 del 22 luglio 1997 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12 aprile 1996;
- viste le Delibere di G.R. n. 8378 del 18 novembre 1997 e n. 16 del 27 gennaio 1998 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di non assoggettare all'applicazione delle procedure di V.I.A. in conformità a quanto stabilito dal Comitato V.I.A. nella riunione del 26 Giugno 2001, l'intervento proposto dalla ditta GENERAL MARMI DI PANSITTA ANNUNZIATA con sede a TRANI (BA) in via Enrico DE NICOLA n. 2, per i lavori di coltivazione di una cava in località in località "MONTERICCO" del comune di TRANI (BA), foglio di mappa 20 - particelle n. 106 - 279 - 325;
- Di notificare il presente provvedimento all'Assesso-

- rato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta, alla Provincia di BARI e al Comune di TRANI (BA);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
 - di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 luglio 2001, n. 133

Procedure di V.I.A. - Ditta Midi Marmi di Trani (Ba) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

L'anno 2001 addì 12 del mese di Luglio in Bari presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11089 del 11.12.2000 la ditta MIDIMARMI s.r.l. con sede in TRANI (BA) alla via NAPOLI n. 4/a, ha richiesto al Settore Ecologia la verifica di compatibilità ambientale per la coltivazione di una cava, in località "contr. PISCINELLE" identificata nel catasto terreni del comune di BISCEGLIE (BA) foglio di mappa 25 p.lle 108 - 145 - 208 - 209 - 217 - 274;
 - Nel Corso della riunione del 8.06.2001, il Comitato Regionale per la V.I.A. esaminati gli atti, le integrazioni, ha ritenuto che l'intervento può essere escluso dalle procedure di V.I.A., in considerazione dell'area prevista per la coltivazione il piano di recupero ambientale previsto dovrà procedere di pari passo con la coltivazione mineraria del giacimento così come indicato nella relazione tecnico ambientale che dovrà costituire parte integrante dell'autorizzazione, finale.
- Inoltre ai fini dell'abbattimento delle emissioni

- delle polveri diffuse dovrà essere predisposto idoneo impianto fisso di innaffiamento;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
 - vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
 - visto il D.P.R. del 12 aprile 1996 ed s.m.;
 - vista la Delibera di GR. n. 4444 del 22 luglio 1997 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12 aprile 1996;
 - viste le Delibere di G.R. n. 8378 del 18 novembre 1997 e n. 16 del 27 gennaio 1998 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.;
 - dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di non assoggettare all'applicazione delle procedure di V.I.A., in conformità a quanto stabilito dal Comitato V.I.A. nella riunione del 8/06/2001, l'intervento proposto dalla ditta MIDIMARMI s.r.l. con sede in TRANI (BA) alla via NAPOLI n. 4/a, per la coltivazione di una cava in località "contr. PISCINELLE" identificata nel catasto terreni del comune di BISCEGLIE (BA) foglio di mappa 25 p.lle 108 - 145 - 208 - 209 - 217 - 274- a condizione che, in considerazione dell'area prevista per la coltivazione, il piano di recupero ambientale previsto dovrà procedere di pari passo con la coltivazione mineraria del giacimento così come indicato nella relazione tecnico ambientale che dovrà costituire parte integrante dell'autorizzazione finale.
- Inoltre ai fini del l'abbattimento delle emissioni delle polveri diffuse dovrà essere predisposto idoneo impianto fisso di innaffiamento;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di BARI e al Comune di BISCEGLIE;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
 - di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 luglio 2001, n. 134

Procedure di V.I.A. - Ditta Giampetruzzi Pasquale di Santeramo in Colle (Ba) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

L'anno 2001 addì 12 del mese di Luglio in Bari presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- vista la nota acquisita al prot. n. 1246 del 2.02.2001 con la quale la ditta GIANPETRUZZI S.r.l. con sede a SANTERAMO IN COLLE (BA) in via C.da Lama D'Avruscio n.c., ha richiesto al Settore Ecologia la verifica di compatibilità ambientale per l'ampliamento dei lavori di coltivazione di una cava, in località "ALESSANDRIELLO" del comune di SANTERAMO IN COLLE (BA), foglio di mappa 64 - particelle n. 50 - 51 - 128 - 52;
- con nota acquisita al prot. 7089 del 19.6. 2001 la società trasmetteva documentazione integrativa redatta ai sensi dell'art. 5 DPR 357/97;
- visto il verbale del Comitato Regionale per la V.I.A., relativo alla riunione del 26.06.2001, che così recita:
"esaminati gli atti, il Comitato ritiene che l'intervento è escluso dalle procedure di V.I.A."
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- visto il D.P.R. del 12 aprile 1996 ed s.m.;
- vista la Delibera di G.R. n. 4444 del 22 luglio 1997 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12 aprile 1996;

- viste le Delibere di G.R. n. 8378 del 18 novembre 1997 e n. 16 del 27 gennaio 1998 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di VIA.;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di non assoggettare all'applicazione delle procedure di V.I.A., In conformità a quanto stabilito dal Comitato V.I.A. nella riunione del 26 Giugno 2001, l'intervento proposto dalla ditta GIANPETRUZZI S.r.l. con sede a SANTERAMO IN COLLE (BA) in via C.da Lama d'Avruscio n.c., per l'Ampliamento dei lavori di coltivazione di una cava in località in località "ALESSANDRIELLO" del comune di SANTERAMO IN COLLE (BA), foglio di mappa 64 - particelle n. 50 - 51 - 128 - 52;
- Di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta, alla Provincia di BARI e al Comune di SANTERAMO IN COLLE (BA);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 luglio 2001, n. 135

Procedure di V.I.A. - Ditta Leonardo Medico & Figli di Monopoli (Ba) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

L'anno 2001 addì 12 del mese di Luglio in Bari presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- vista la nota acquisita al prot. n. 11833 del 29.12.2001 con la quale la ditta LEONARDO MEDICO & FIGLI con sede a MONOPOLI (BA) alla C.da GROTTA DELL'ACQUA 340/A, ha richiesto al Settore Ecologia la verifica di compatibilità ambientale per i lavori di coltivazione di una cava, in località "C.da GROTTA DELL'ACQUA" del comune di MONOPOLI (BA), foglio di mappa 34 - particella n. 29;
- Visto il verbale del Comitato Regionale per la V.I.A., relativo alla riunione del 8.06.2001, che così recita:
 "Dall'esame della documentazione presentata ed in particolare dai rilievi fotografici il Comitato evince, con estrema chiarezza, la presenza di valenze paesaggistico-ambientali tipiche e caratteristiche del paesaggio rurale pugliese tradizionale di valore (presenza di muretti a secco in buono stato di conservazione, ulivi, il tutto in un contesto ambientale di rilevante valore paesaggistico). Pertanto il Comitato ritiene che solo attraverso una puntuale e approfondito studio di impatto ambientale dell'intera area ove ricade l'intervento potrà essere opportunamente valutata la compatibilità ambientale dell'opera. Pertanto l'intervento deve essere sottoposto a V.I.A."
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- visto il D.P.R. del 12 aprile 1996 ed s.m.;
- vista la Delibera di G.R. n. 4444 del 22 luglio 1997 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12 aprile 1996;
- viste le Delibere di G.R. n. 8378 del 18 novembre 1997 e n. 16 del 27 gennaio 1998 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.P. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di assoggettare all'applicazione delle procedure di V.I.A., in conformità a quanto stabilito dal Comitato V.I.A. nella riunione del 8 Giugno 2001, l'intervento proposto dalla ditta LEONARDO MEDICO & FIGLI con sede a MONOPOLI (BA) alla C.da

- GROTTA DELL'ACQUA 340/A, per i lavori di coltivazione di una cava in località in località "C.da GROTTA DELL'ACQUA" del comune di MONOPOLI (BA), foglio di mappa 34 - particella n. 29 per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- Di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta, alla Provincia di BARI e al Comune di MONOPOLI (BA);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 luglio 2001, n. 136

SNAM S.p.A. - Via Appia 20 - Km. 633 - Massafra (Ta) - Metanodotto derivazione per Cagnano Varano - Carpino - Il tratto Manfredonia - S. Giovanni Rotondo - Procedure di VIA.

L'anno 2001 addì 12 del mese di Luglio in Bari, presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento.

- con nota acquisita al prot. 6605 del 27.07.2000 la SNAM S.p.A. Via Appia 20 - Km 633 - Massafra (TA) presentava istanza per la compatibilità ambientale per la realizzazione di un metanodotto - derivazione per Cagnano Varano - Carpino - I° tratto Manfredonia S. Giovanni Rotondo;
- l'annuncio pubblico della avvenuta presentazione dell'istanza veniva effettuata su "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 19.07.2000;
- con nota acquisita al prot 7308 del 29.8.2000 la SNAM trasmetteva copia delle note prot. 5400 del

- 16.3.2000 e n. 15724 del 20.7.2000 con cui la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia comunicava di non aver rilevato elementi tali da annullare i provvedimenti sindacali di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di che trattasi;
- con nota prot. 8409 del 4.10.2000 il Settore Ecologia sollecitava il parere di competenza al Sindaco di Manfredonia, al Sindaco di S. Giovanni Rotondo, alla Amministrazione Provinciale di Foggia e all'Ente Parco Nazionale del Crugano;
 - con nota acquisita al prot. 10677 del 29.11.2000 l'Amministrazione Comunale di Manfredonia Trasmetteva il parere favorevole, dal punto di vista ambientale (per lo smaltimento rifiuti e tutela dell'inquinamento idrico e atmosferico) con prescrizioni nella stessa nota evidenziate;
 - con nota acquisita al prot. 11726 del 27.12.2000 perveniva una opposizione all'intervento da parte di Legambiente - S. Giovanni Rotondo e rappresentanti di proprietari;
 - con nota acquisita al prot. 872 del 24.01.2001 pervenivano osservazioni e rilievi da parte di Legambiente - S. Giovanni Rotondo;
 - nella riunione del 9.2.2001 il Comitato Regionale di VIA, esaminati gli atti e valutate tutte le opposizioni e osservazioni proposte, riteneva di dover acquisire elementi integrativi da parte della società, con particolare riferimento alla valutazione di tracciati alternativi;
 - la richiesta veniva formalizzata alla società con nota prot. 1900 del 15.2.2001;
 - con nota prot. 1950 del 16.2.2001 il Settore Ecologia sollecitava ulteriormente il parere di competenza all'Ente Parco del Gargano e alla Amministrazione Comunale di S. Giovanni Rotondo;
 - con nota acquisita al prot. 3039 del 13.3.2001 l'Ente Parco Trasmetteva il parere favorevole alle condizioni e prescrizioni nella stessa nota evidenziate;
 - con nota acquisita al prot. 3760 del 27.3.2001 il Comune di S. Giovanni Rotondo comunicava di aver concordato, in apposito incontro dell'1.3. c.a., con i rappresentanti della SNAM "una variante del tracciato per migliorare le condizioni d'impatto ambientale ed adempiere alle osservazioni delle Associazioni Ambientaliste";
 - con nota acquisita al prot. 4358 del 9.4.2001 Legambiente - Coordinamento dei circoli del Gargano trasmetteva ulteriori osservazioni in merito all'intervento;
 - con nota acquisita al prot. 5418 del 10.5.2001 la SNAM trasmetteva le integrazioni richieste con la

predetta nota 1900 del 15.2.2001;

- nella riunione del 14.6.2001 il Comitato Reg.le di V.I.A., esaminati tutti gli atti e le integrazioni trasmesse, tenuto conto del parere dell'Ente Parco, verificato che il tracciato è stato oggetto di apposita variante parziale conforme a quanto espressamente indicato dallo stesso Ente Parco, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - 1) poiché il tracciato interessa aree di particolare valenza naturalistica designata come SIC e ZPS (Valloni e Steppe Pedegarganiche) - in fase in cantiere lo stoccaggio deve avvenire in aree coltivate non interessate da vegetazione naturali (piazzi viabilità già esistente ecc.);
 - 2) le piste di servizio devono essere realizzate con tipologia a sezione ristretta lungo l'intero tracciato;
 - 3) ogni opera complementare (accessi piste di servizio ecc.) venga smantellata ad ultimazione dei lavori con ripristino dello stato dei luoghi.
- visto il parere dell'Ass.to Agricoltura e Foreste Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Foggia prot. 19280 del 26.9.2000;
- vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n.7;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/00768911-5 del 31/07/98;
- visto il D.P.R. 12.4.96 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il D.P.R. 8.9.97, N. 357;
- vista la delibera di G.R. 4444 del 22.7.97 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12.4.96;
- viste le delibere di G.R. n. 8378 del 18.11.97 e n. 16 del 27.1.98 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.;
- visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni

DETERMINA

- di esprimere, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale di V.I.A. nella riunione del 14.06.2001 relativamente all'intervento metanodotto - derivazione per Cagnano Varano - Carpino - I° tratto - Manfredonia S. Giovanni Rotondo, parere favorevole alla compatibilità ambientale per tutte le

motivazioni e con tutte le prescrizioni descritte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e facendo altresì proprie le prescrizioni di cui al parere prot. 1344 del 6.3.2001 dell'Ente Parco che qui intendono integralmente trascritte;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97;

- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente, e non comporta alcun adempimento contabile di cui alla L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente
Dott. Luca Limongelli

